

POLITICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Domenico Ferraro

1. IL 2015 COME ANNO DI TRANSIZIONE TRA NONA E DECIMA LEGISLATURA

La parte iniziale dell'anno 2015 si è caratterizzata per la conclusione della nona legislatura consiliare accompagnata da tre interventi di modifica della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Le modifiche si sono realizzate, rispettivamente, con legge regionale 22/2015, 35/2015, 49/2015. Sicuramente il più significativo di questi interventi è stato quello realizzato con legge regionale 20 aprile 2015, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio").

La particolarità di quest'ultima modifica è quella di essere scaturita da una proposta d'iniziativa consiliare (la 427/2015) che è stata iscritta direttamente in aula senza seguire l'ordinario iter istruttorio attraverso la competente commissione consiliare. La proposta è stata discussa ed approvata dal Consiglio regionale il 27 marzo 2015, allo scadere della scorsa legislatura.

L'approvazione della nuova legge regionale 49/2015 è avvenuta immediatamente dopo l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della proposta di deliberazione n. 557, riguardante l'integrazione del Piano d'indirizzo territoriale (PIT) con valenza paesaggistica e diventata deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37.

La legge regionale 49/2015, che apporta alcune modifiche alla legge regionale in materia di governo del territorio (l.r. 65/2014), si è resa necessaria al fine di dare attuazione ad alcune parti del piano del paesaggio. È stata istituita una commissione regionale per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive come previsto in un articolo della "*Disciplina di Piano*" dell'integrazione paesaggista del PIT.

La legge regionale 49/2015, il cui testo originario è stato presentato come proposta di legge 427 e costituito inizialmente da 6 articoli, a seguito della consistente attività emendativa dell'aula (8 emendamenti approvati), ha visto numerose modifiche testuali oltre all'aggiunta di un ulteriore articolo. La legge approvata dall'aula, costituita da 7 articoli, ha provveduto ad inserire 3 nuovi articoli (153 bis, 153 ter, 252 bis) alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) mentre gli altri 4 articoli della proposta di legge hanno riguardato modifiche puntuali alla stessa legge regionale 65/2014.

Il testo della legge regionale 65/2014 è stato opportunamente modificato ed integrato al fine di sviluppare i contenuti del piano del paesaggio approvato dall'aula consiliare nella stessa seduta del 27 marzo 2015, come peraltro sancito dal preambolo della stessa legge.

Si ricorda, in particolare, che uno degli emendamenti approvati ha provveduto ad arricchire l'attività di monitoraggio, già prevista, con nuove funzioni. Una funzione introdotta riguarda la verifica degli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico riferito alle attività estrattive nelle Alpi Apuane con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri d'altezza. Un'altra funzione riguarda gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari oltre a quelle vivaistiche, florovivaistiche. Infine, sono stati definiti i tempi per la verifica del monitoraggio.

Gli altri emendamenti, presentati ed approvati, hanno riguardato una modifica del preambolo che rispecchia alcune modifiche introdotte alla legge regionale 65/2014 con la legge in oggetto. In questo caso è stato chiarito (nel preambolo e nel testo di legge di modifica) quali sono i compiti della commissione per il paesaggio e le modalità da seguire per la nomina dei componenti la commissione stessa come prevista dall'articolo 153 della legge regionale 65/2014. Il nuovo articolo 153 bis inserito nella legge regionale 65/2014, è stato oggetto di emendamento ed ha chiarito che i pareri della commissione sono vincolanti, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali.

Di rilievo anche il successivo emendamento che introduce la costituzione di un comitato consultivo che affianca la commissione regionale per lo svolgimento della propria attività. Un altro emendamento approvato chiarisce che sarà la Giunta regionale a stabilire con propria deliberazione la sua composizione oltre che le modalità di funzionamento.

Si segnala che la proposta di legge, seppur presentata direttamente in aula, visto il poco tempo a disposizione e l'urgenza della loro approvazione, ha ricevuto, sotto la direzione della Presidenza del Consiglio regionale, il contributo tecnico-giuridico dell'assistenza giuridico legislativa del Consiglio.

Al termine di questa illustrazione preme sottolineare la difficile gestione degli emendamenti alle proposte di legge presentati durante i lavori in aula che, in molti casi analoghi durante la scorsa legislatura, sono risultati veri e propri punti di equilibrio raggiunti tra le diverse forze politiche, con testi concordati e sottoscritti sul momento dai diversi esponenti politici. In questo caso, la mediazione politica è stata particolarmente efficace e lo dimostra il fatto che la proposta di legge ha ricevuto, grazie all'accoglimento di alcuni emendamenti in aula, il voto unanime del Consiglio regionale con 46 votanti e 46 voti favorevoli.

Altra legge di notevole importanza, anch'essa approvata sul finire della legislatura, è la legge regionale in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, la legge regionale 30/2015, che presenta evidenti rapporti con il governo del territorio.

Si tratta di una legge di notevole importanza per l'ordinamento regionale, per i suoi contenuti che comprendono profili relativi alla tutela ambientale, oltre

che alla pianificazione delle aree tutelate, in stretta connessione con la legge sul governo del territorio, la programmazione e lo sviluppo economico delle aree tutelate, nonché ai nuovi assetti istituzionali per la gestione delle aree protette. Di notevole importanza anche la nuova disciplina relativa ai rapporti istituzionali con le comunità locali.

La legge, in considerazione della sua mole, 141 articoli ed un allegato, ma anche per i suoi contenuti, è diventata anch'essa, insieme alla legge regionale 65/2014, una delle leggi più complesse dell'ordinamento regionale.

La legge ha inteso valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale regionale partendo da un quadro normativo già regolato da numerose leggi regionali di cui è stata prevista l'abrogazione a fronte del nuovo testo normativo. Le fonti normative regionali di settore sono state sottoposte ad una profonda revisione per adeguarle alle leggi, nazionali e regionali, nel frattempo intervenute, ma sono state anche riviste sul piano sostanziale, alla luce dell'esperienza maturata nel corso degli anni e dell'evoluzione in corso nella normativa nazionale.

L'obiettivo perseguito è quello di raggiungere la massima semplificazione normativa anche attraverso nuovi meccanismi procedurali. La riorganizzazione delle tipologie delle aree protette, una volta a regime, vedrà la presenza di due sole tipologie di aree protette: i parchi regionali e le riserve naturali. Viene uniformata la loro disciplina ancora oggi frammentata e poco omogenea anche attraverso uno snellimento degli organi, degli atti e delle procedure attraverso i quali le aree protette svolgono i propri compiti.

La competenza legislativa esercitata riguarda soprattutto quella di tipo concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e rientra nella materia "*valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*". Tale competenza si esercita nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione statale che ascrive alla propria competenza esclusiva la materia della "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*" di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

La legge regionale, nonostante la mole di articoli e le norme abrogate, non è in realtà un vero e proprio testo unico normativo ma va ad integrarsi e coordinarsi ad altre norme regionali afferenti la stessa materia, che per scelta derivante dalla progettazione legislativa originaria da parte della Giunta regionale non vengono abrogate. Questo elemento è stato rilevato in sede di dibattito tecnico con gli uffici della Giunta regionale durante il complesso lavoro istruttorio svolto prima dell'approvazione nella competente commissione consiliare.

L'intervento normativo riguarda oltre che la gestione dell'intero sistema delle aree naturali protette anche quella della disciplina e tutela della biodiversità, introducendo un importante principio di unitarietà delle politiche di

tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio naturalistico ambientale regionale.

È stato prodotto inoltre un notevole lavoro di semplificazione e di snellimento dell'organizzazione e delle procedure con profonda revisione del ruolo e delle funzioni dei parchi regionali, in quanto enti dipendenti della Regione. È stata introdotta e rivista la disciplina degli alberi monumentali anche a seguito dell'approvazione di una recente legge statale a cui ha fatto seguito un decreto ministeriale approvato alla fine del mese di ottobre 2014. L'adeguamento al decreto ha richiesto la riscrittura, in via d'urgenza, di alcuni articoli della legge regionale. Il testo è stato ulteriormente aggiornato anche alla luce della legge statale 56/2014 in materia di aree metropolitane, province e unione dei comuni.

Sono state riorganizzate le competenze, le procedure ed i contenuti degli strumenti di programmazione, di regolamentazione, di gestione e di monitoraggio riferite alla promozione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000. Il testo è stato rivisto ed aggiornato anche alla luce della recente legge regionale in materia di governo del territorio, legge regionale 65/2014 oltre che alla recente disciplina regionale in materia di programmazione regionale (l.r. 1/2015). È stata aggiornata e semplificata la classificazione delle aree protette sub regionali vigenti, anche alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

La legge statale in materia, la 394/199, ancorché considerata obsoleta e oggetto di numerosi progetti di legge statali per la sua revisione, rappresenta ancora oggi il punto di riferimento e la disciplina statale a cui attenersi. La legge regionale 30/2015 appare coerente con la disciplina statale in materia di tutela paesaggistica prevista dal decreto legislativo 42/2004, nonché alle recenti leggi regionali in materia di governo del territorio, legge regionale 65/2014 e la nuova disciplina in materia di programmazione prevista dalla legge regionale 1/2015.

Rispetto al testo originario della Giunta è stato chiarito, su specifica indicazione dell'ufficio legislativo del Consiglio, che, in analogia ad altri casi simili, spetta al Consiglio regionale la redazione di uno Statuto tipo per i parchi regionali e questo sia in analogia ad altre leggi regionali (l.r. 79/2012 in materia di bonifiche e l.r. 69/2011 in materia di istituzione di autorità idrica regionale) ma anche alla luce del ruolo d'indirizzo che statutariamente compete al Consiglio regionale.

Un'importante novità riguarda la previsione di unificare e semplificare la disciplina dei diversi strumenti di pianificazione e di programmazione con la previsione di un unico piano del parco per la pianificazione della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali ed economiche eco-sostenibili.

Viene stabilito che il Piano del parco venga aggiornato periodicamente, in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Sono state

introdotte specifiche norme di chiusura che consentono l'esercizio concreto di attività di controllo e di coordinamento regionale.

È prevista la costituzione di una “*consulta*” per le aree protette e di un “*osservatorio*” toscano per la biodiversità, terrestre e marina. Visto il contenuto tecnico di alcune disposizioni, si segnala, tra le peculiarità della legge regionale la presenza in allegato, di un glossario, considerato necessario ai fini ricognitivi per chiarire le diverse definizioni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 357/1997. L'allegato viene aggiornato, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.

È stato, inoltre, previsto un robusto e complesso apparato di norme transitorie e finali che sono state introdotte al fine di favorire il passaggio alla nuova disciplina legislativa regionale.

Durante i lavori istruttori è stato svolto un complesso e massiccio intervento modificativo sul testo iniziale proposto dalla Giunta regionale, frutto anche delle osservazioni contenute nelle schede di legittimità della Sesta e della Prima Commissione consiliare.

Tra le maggiori novità introdotte dalla legge regionale 30/2015 si evidenzia l'introduzione nell'ordinamento regionale di una nuova tipologia di piano definita “Piano integrato del parco”. Si tratta di una novità rispetto ai contenuti della legge statale di riferimento che distingue due strumenti aventi natura diversa ma complementare, quali il “Piano del parco” disciplinato dall'articolo 12 della legge 394/1991 e il “piano pluriennale economico e sociale” previsto dall'articolo 14 e 25 della legge 394/1991 fino ad oggi oggetto di approvazione separata, con la nuova legge faranno entrambi parte del “Piano integrato del parco”.

L'innovativa scelta della legge regionale, dopo alcune riflessioni giuridiche, è sembrata compatibile con la legge 394/1991. La legge regionale, con il Piano integrato del parco, intende semplificare le procedure ed accorciare i tempi di approvazione riportando ad un'unica procedura quanto attualmente è previsto in due procedure distinte.

Su suggerimento degli uffici giuridici sono state riviste, ed anche accorpate, le norme transitorie. Altra novità riguarda la costituzione di un albo degli amici del parco e l'articolo di riferimento è stato rivisto ed adeguato rispondendo alle perplessità espresse in sede di scheda di legittimità.

Numerose, infine, le modifiche apportate al testo nel rispetto dei principi di tecnica legislativa e redazionale. Il titolo è stato opportunamente modificato introducendo il riferimento alle leggi che si andavano a modificare. Il preambolo è stato integrato con molti articoli rivisti alla luce della recente legge regionale 65/2014 in materia di governo del territorio. L'ordine degli articoli stessi è stato reso coerente, predisponendo la giusta sequenza nel rispetto delle regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi. Sono stati rivisti alcuni termini con aggiustamenti di carattere lessicale, il rinvio interno è stato reso più coerente

e comprensibile attraverso l'indicazione dell'argomento trattato, la catena normativa è stata adeguatamente rivista e corretta anche al fine di rendere più chiaro e preciso il testo, oltre a favorire una notevole riduzione quantitativa del corpo legislativo regionale.

Si sottolinea, anche in questo caso, la complessità del lavoro istruttorio, da parte degli uffici consiliari, di tutti i rinvii esterni ed interni alla legge regionale che ha richiesto un enorme sforzo di analisi e di modifica del testo, in stretta e proficua collaborazione con gli uffici della Giunta regionale. È stato costituito un "gruppo di lavoro" informale tra uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale che ha seguito ogni singolo passaggio sino all'approvazione finale da parte dell'aula.

L'inizio della nuova legislatura si è caratterizzata per un avvio assai stentato sul piano dell'attività. Ciò risulta comprensibile vista la presenza di una Giunta regionale e di un Consiglio regionale quasi del tutto rinnovati nei loro componenti rispetto alla precedente legislatura. Le commissioni consiliari, insediatesi a metà luglio, hanno iniziato la loro attività a pieno regime, solamente dalla fine del mese di settembre.

È utile ricordare che, a fronte delle precedenti sette commissioni consiliari, la nuova legislatura ha visto la riduzione a quattro. Le materie della ex sesta ed ex settima commissione sono confluite tra le competenze dell'attuale Quarta Commissione consiliare ed alle competenze originarie sono state aggiunte la materia dell'energia e delle bonifiche.

Il fine anno 2015 si è caratterizzato per le numerose proposte di legge in attuazione della legge di riordino delle funzioni provinciali secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, legge Delrio. Molte di queste leggi sono state assegnate alla Quarta Commissione consiliare ma solo alcune sono state istruite ed inviate al Consiglio regionale per la loro approvazione.

Per le proposte di legge approvate in attuazione della legge regionale 22/2015 e le altre materie afferenti l'attuale Quarta Commissione, ambiente (ex sesta commissione consiliare) e trasporti e viabilità (ex settima commissione consiliare) si rinvia alle relazioni delle colleghe Francesca Casalotti e Anna Traniello Gradassi.

In questa sede un breve cenno alla legge regionale 79/2015 concernente misure incentivanti l'attività edilizia privata e modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24. La legge regionale si pone il principale obiettivo, di far fronte allo stato di grave crisi economica, ed in particolare del settore edilizio, prevedendo da una parte la proroga della legge regionale 24/2009 accompagnata da alcune importanti novità legislative. Il preambolo della proposta di legge illustra in maniera adeguata le motivazioni della stessa e sono coerenti con le modifiche proposte.

La nuova legge consente, entro limiti determinati, la possibilità di realizzare ampliamenti volumetrici su edifici adibiti a civili abitazioni o su edifici industriali, mediante la presentazione di una SCIA. L'obiettivo è quello di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorino il tessuto urbano ma anche quello di rilanciare l'importante settore edilizio per favorire la ripresa economica. È da notare che negli anni dal 2009 al 2015, il legislatore regionale, riconoscendo l'utilità e la funzione svolta dalla legge regionale 24/2009, ha provveduto a prorogarne gli effetti. La legge regionale 79/2015 ha ridefinito le categorie di intervento previste dalla legge regionale 24/2009 soprattutto alla luce della nuova disciplina in materia di governo del territorio introdotta nell'ordinamento regionale dalla legge regionale 65/2014.

Con l'occasione, il legislatore ha anche provveduto ad individuare, con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della legge regionale 24/2009 e, novità importante, introduce la possibilità di derogare ai parametri urbanistici ed edilizi. La nuova disciplina chiarisce che tali deroghe sono possibili ma solo nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di edilizia privata.

Altro elemento di novità è costituito dalla possibilità di realizzare gli interventi edilizi mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire. La modifica viene così ad allinearsi a quanto previsto dall'articolo 135, comma 5 della legge regionale 65/2014.

2. UN SINTETICO BILANCIO DI LEGISLATURA PER LE POLITICHE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La nona legislatura, come affermato nel Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, si è aperta all'insegna di una forte necessità di rivedere i propri strumenti di programmazione e di pianificazione regionale con l'obiettivo di perseguire la massima semplificazione possibile delle procedure amministrative e il rafforzamento della governance regionale in materia di governo del territorio e ambiente.

La tematica della governance regionale delle diverse politiche ed il rapporto con gli enti locali e gli enti dipendenti, è stata posta al centro dell'azione normativa con interventi sistematici e puntuali di cui troviamo evidente traduzione negli interventi legislativi più rilevanti approvati nel corso della legislatura appena trascorsa. L'obiettivo che la Regione si è posta era quello di un maggiore rafforzamento delle proprie funzioni di controllo ed ove non bastasse, dove necessario, di ricorso a gestioni commissariali. Tutto questo accompagnato da un maggiore interventismo sia nelle funzioni di indirizzo che di promozione delle principali politiche regionali.

L'obiettivo generale è stato quello di raggiungere gli obiettivi fissati di sviluppo economico, sociale e territoriale, il più rapidamente possibile. Uno dei punti più qualificanti della scorsa legislatura è stato quello della tanto attesa riforma generale della legge regionale 1/2005 in materia di governo del territorio. La riforma ha previsto le principali linee guida nel documento preliminare (art. 48 dello Statuto) inviato al Consiglio regionale il 19 maggio 2011. La riforma si è concretizzata con l'approvazione della nuova legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) che ha abrogato la precedente disciplina di settore. La Sesta Commissione consiliare ha impiegato oltre un anno per i suoi lavori istruttori, a dimostrazione dell'enorme complessità dell'operazione. La legge, costituita da ben 256 articoli e due allegati, ha visto aumentare il numero degli articoli, rispetto ad una proposta di legge iniziale di soli 226 articoli, a seguito dell'enorme lavoro della Sesta Commissione consiliare ed alla sua importante attività emendativa.

Si tratta di un vero e proprio testo unico sul governo del territorio ed è un altro esempio di legge regionale che rappresenta, nei suoi contenuti di fondo, i mutati rapporti tra Regione ed enti locali. Viene confermata una tendenza che si è andata consolidata in questi anni, dove la Regione ha affermato un ruolo di controllo e monitoraggio sempre più evidente. Un immenso lavoro è stato prodotto attraverso i quasi 200 emendamenti presentati e discussi nelle diverse sedute di commissione. Tutti gli emendamenti sono stati discussi e quelli accolti, circa 100, hanno provocato modifiche, anche sostanziali, del testo. L'aula, in data 29 ottobre 2014, solamente due giorni dopo l'ultima seduta di commissione, ha esaminato il testo presentato ed i numerosi emendamenti presentati. L'attività emendativa è stata così imponente che anche in aula si è dibattuto fino all'ultimo istante prima dell'approvazione degli articoli come riscritti. L'aula ha approvato 14 emendamenti che hanno prodotto modifiche, anche di rilievo, al testo presentato in aula. La nuova legge sul governo del territorio è di gran lunga il testo di legge più complesso e articolato dell'ordinamento regionale.

Un breve cenno va fatto al tentativo di riforma della legge sul governo del territorio intrapresa attraverso un'iniziativa di legge popolare, la 3/2010. La proposta di legge non ha avuto seguito e la proposta di legge è stata bocciata dall'aula consiliare.

Altro punto importante e qualificante per l'attività pianificatoria regionale ha riguardato l'approvazione dell'integrazione al PIT per la parte paesaggistica approvata con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37. La parte paesaggistica era stata preceduta, sempre con riferimento al PIT, dalla integrazione dello stesso con la definizione del parco agricolo della piana e la qualificazione dell'aeroporto di Firenze, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2014, n. 61.

Nel corso della legislatura vi sono stati alcuni tentativi di incidere in norme di settore utilizzando uno strumento legislativo improprio quale la legge finanziaria. In particolare si ricordano i due articoli (il 141 e 142 della legge

regionale 66/2011 – legge finanziaria per l’anno 2012). Questi due articoli, hanno previsto una profonda riforma del settore governo del territorio e difesa dal rischio idraulico. Queste disposizioni, non avendo contenuto finanziario non erano conformi alle previsioni dell’articolo 13 della legge regionale 36/2001 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ma l’urgenza, dovuta alle emergenze ambientali del momento, finirono con il prevalere sulla coerenza giuridica delle norme. Successivamente i due articoli furono abrogati con legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e gli stessi articoli, rivisti ed aggiornati, furono recuperati in un intervento legislativo organico e sistematico in ambito di difesa dal rischio idraulico e di tutela dei corsi d’acqua assorbiti in una legge di carattere sistematico come, appunto, la legge regionale 21/2012.

Il PRS 2011-2015 aveva in agenda un altro argomento di grande importanza come la riforma dei servizi pubblici locali. Una riforma attesa da alcuni anni e solo in piccola parte anticipata in leggi di settore in materia di rifiuti con la riduzione del numero degli ambiti territoriali ottimali regionali (AATO).

Per quanto attiene la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali, nell’ambito di uno sviluppo consapevole e compatibile, il PRS 2011-2015 prevedeva una complessa riforma con l’approvazione di un testo unico di difesa del suolo e di bonifica. Un obiettivo di legislatura solo parzialmente raggiunto perché la disciplina si è completata al termine del 2015, cioè ad inizio della decima legislatura, con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

Di rilievo anche la previsione di una nuova programmazione ambientale ed energetica e si rammenta, in proposito, la legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52 in materia di programmazione integrata ambientale che ha inserito nell’ordinamento regionale il piano ambientale ed energetico regionale (PAER).

Il PAER, quale unico strumento della programmazione riconduce in unico atto, in particolare, i contenuti previsti dal piano energetico regionale, del programma sulle aree naturali protette, del Piano regionale di azione ambientale (PRAA) disciplinato dalla legge regionale 14/2007 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), ed infine anche i contenuti dell’atto di programmazione previsti dalla legge regionale 56/2000 sulla conservazione e tutela degli habitat naturali.

Anche la riforma della valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione d’impatto ambientale (VIA) ha impegnato i lavori della Sesta Commissione e dell’aula consiliare con molteplici modifiche alla legge regionale 10/2010.

Da ricordare anche la legge regionale 30/2015 in materia di aree naturali protette di cui si è dato ampio conto nella parte iniziale della relazione. Da ricordare, in tema di parchi regionali, il tentativo di riforma della legge regionale

istitutiva del Parco della Maremma attraverso l'iniziativa popolare. La proposta di legge d'iniziativa popolare 2, avente ad oggetto (Norme per l'ampliamento del Parco regionale della Maremma). Anche questa proposta è stata bocciata dalla commissione e successivamente dall'aula.

Si può concludere, che per le materie governo del territorio e ambiente, nel corso della nona legislatura, lo strumento dell'iniziativa legislativa popolare sia fallito.

La nona legislatura si è caratterizzata per il raccordo ed il coordinamento, sempre più stretto, con altre commissioni consiliari. In particolare sono state licenziate diverse proposte di legge di cui ricordiamo in particolare la legge sulla tutela dall'amianto, sul vivaismo, sul commercio, le bonifiche, l'istituzione dell'Autorità portuale regionale.

Va sottolineato con forza l'enorme lavoro istruttorio svolto nella scorsa legislatura dalla Sesta Commissione su molteplici proposte di legge. In evidenza, tra le altre, il grande lavoro istruttorio svolto in commissione con le modifiche alla legge su VIA e VAS tradotte in legge regionale 6/2012. La nuova legge dispone alcune consistenti modifiche alla legge regionale 10/2010 oltre ad una serie di modifiche minori ad altre quattro leggi regionali. Si tratta di una legge molto articolata, ad alto contenuto tecnico, che durante i lavori istruttori in Consiglio regionale ha visto aumentare il numero dei propri articoli a seguito dei numerosi approfondimenti avvenuti in sede di esame consiliare. Dagli originari 70 articoli della proposta iniziale siamo arrivati all'approvazione del testo finale da parte dell'aula con un testo composto da 95 articoli. Questa legge regionale è una ulteriore testimonianza dell'importanza delle funzioni svolte dal Consiglio regionale che appaiono sempre più frequentemente orientarsi alla fase della progettazione legislativa.

Di notevole rilievo il lavoro svolto dalla Commissione e poi dal Consiglio regionale in materia di rifiuti. Tra le numerose modifiche legislative al testo base (l.r. 25/1998), ricordiamo, in particolare la legge regionale 61/2014 frutto del lavoro istruttorio prodotto a seguito della presentazione di una proposta di legge di iniziativa consiliare e di una di iniziativa della Giunta regionale. L'esame istruttorio avvenne grazie ad un nutrito gruppo di lavoro tecnico politico tra Consiglio regionale e Giunta. Infine, sempre su tale materia, si ricorda l'approvazione dell'atto di programmazione regionale in materia di rifiuti ovvero il Piano regionale di gestione dei rifiuti avvenuto con deliberazione del Consiglio regionale 94/2014.

Il PRS 2011-2015, con riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali nell'ambito di uno sviluppo consapevole e compatibile, ha previsto la riforma di un testo unico di difesa del suolo e di bonifica. Il 13 novembre 2012 è stata assegnata alla Seconda e Sesta commissione congiunte, la proposta di legge 192 in materia di bonifiche. La proposta, è stata approvata come legge collegata alla finanziaria per il 2013, il 17

dicembre 2012, diventando così legge regionale 79/2012. La legge ha profondamente riformato la disciplina e l'organizzazione dei consorzi di bonifica in Toscana e sostituito integralmente la vecchia disciplina regionale della legge regionale 34/1994.

Questa profonda ed innovativa modifica ha comportato anche alcune necessarie modifiche alla legge regionale sulla difesa del suolo (91/1998). La legge regionale provvede ad una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica con l'obiettivo principale di garantire omogeneità ed uniformità della attività di bonifica semplificando le diverse competenze in materia.

Ulteriori importanti modifiche sono state preannunciate dalla proposta di legge 41/2015, costituita da 18 articoli di modifica della legge regionale 79/2012 oltre che di una disposizione transitoria e che sarà esaminata all'inizio del 2016. La stessa cosa avverrà per la legge regionale 10/2010 in materia di VIA e VAS che sarà modificata dalla proposta di legge 42/2015 costituita da ben 50 articoli di modifica della stessa legge 10/2010 oltre ad un articolo con norme transitorie.

Il Consiglio, a conclusione di quanto sopra esposto, conferma l'esercizio di importanti funzioni istruttorie sulle proposte di legge provenienti dalla Giunta con l'obiettivo, sempre presente ai diversi uffici di assistenza consiliare ed al netto della soluzione di eventuali nodi giuridici, di rendere la norma il quanto più possibile chiara, semplice, comprensibile. A queste va aggiunto il sempre più consistente lavoro istruttorio per la predisposizione di proposte di legge di iniziativa consiliare.

In conclusione, la nona legislatura, ha visto realizzare tutti i principali obiettivi che si era posta con il PRS 2011-2015 ma l'accentuato dinamismo del quadro legislativo statale, coniugato dai mutati indirizzi politici regionali, impone alla Regione stessa da un lato, costanti e numerosi interventi legislativi di natura manutentiva, dall'altro, profondi interventi strutturali anche alla luce dei nuovi rapporti con gli enti locali previsti dalla riforma delle competenze provinciali avvenuta con legge regionale 22/2015.